



Contro l'abbandono dei rifiuti (littering) e vandalismi

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- gli artt. 107 cpv. 2, 176, 177 e 192 LOC;
- gli artt. 23, 24 e 25 RALOC,
- il Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti,
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento, nonché di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.

Art. 2 Definizione di littering

Il littering consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree di uso pubblico invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

CAPITOLO II

Principio

Art. 3 Principio

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area di uso pubblico.



Art. 4 **Divieti**

1. In particolare, è vietato sporcare il suolo e gli edifici pubblici con:
 - a) sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii, escrementi o simili);
 - b) imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da pic nic, fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai take away o da grandi magazzini;
 - c) riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
 - d) sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri rifiuti.
2. È vietato imbrattare con vernici, spray o simili, nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, piazze, fontane, panchine, recinzioni, cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, cestini, pali, candelabri e qualsiasi altra struttura pubblica
3. I detentori di cani e cavalli sono tenuti a raccogliere ed eliminare gli escrementi dei propri animali.

Art. 5 **Esercizi pubblici e simili**

I gerenti di esercizi pubblici e i titolari di negozi di cibi da asporto (take away) sono tenuti ad evitare che la loro attività, rispettivamente i rifiuti che essa produce, causi imbrattamento dell'area pubblica in un raggio di 20 metri dall'accesso della propria struttura.

CAPITOLO III

Attività particolari

Art. 6 **Manifestazioni**

Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche o private sono chiamati a separare i rifiuti da esse generati e a provvedere al relativo smaltimento presso gli appositi punti di raccolta.

Art. 7 **Volantinaggio**

La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.



CAPITOLO IV

Disposizioni varie e finali

Art. 8 **Sanzioni**

1. Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a CHF 10'000.–, ritenuto un importo minimo generale di CHF 100.– e un minimo specifico di CHF 500.– per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.
2. In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.
3. I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può far eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richieda conoscenze specialistiche.
4. La procedura di contravvenzione di cui al cpv. 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.
5. È riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.


Art. 9 **Rimedi di diritto**

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 10 **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore, dopo la scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali e riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

<p>il Sindaco: Sabrina Ronelli</p> 		<p>il Segretario: Pietro Balerna</p> 
--	---	--

Approvata con risoluzione municipale 444 del 5 settembre 2016

Pubblicata agli albi comunali dal 30 settembre al 31 ottobre 2016